

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante modalità transitorie nel settore delle carni bovine, in attesa che venga applicato a taluni regimi di aiuti comunitari il sistema integrato di gestione e di controllo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafo 8, l'articolo 4 e, paragrafo 5, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni in merito alle domande di aiuti, all'identificazione e alla registrazione dei bovini, nonché ai controlli di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽³⁾, in appresso denominato « sistema integrato », si applicheranno soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1993; che, se si vuole che i regimi di premi istituiti nel settore delle carni bovine con la riforma della politica agraria comune siano pienamente operativi fin dal 1° gennaio 1993, occorre adottare alcune disposizioni transitorie; che queste ultime devono basarsi, per quanto possibile, sulle soluzioni elaborate nell'ambito del sistema integrato;

considerando che alcune disposizioni del sistema integrato si applicheranno anche alle domande inoltrate in virtù del presente regolamento transitorio, particolarmente in materia di superfici foraggere, di controlli, di sanzioni e di ripetizione dell'indebito; che è opportuno richiamare su questo punto l'attenzione dei produttori interessati;

considerando che, per dare ai produttori la possibilità di orientare le loro produzioni, è necessario precisare maggiormente la nozione di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati; che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano elusi attraverso il

frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di non riconoscere simili frazionamenti in determinati casi;

considerando che occorre precisare il contenuto obbligatorio della domanda di aiuti « animali », viste le necessità di gestione e di controllo dei regimi di premi in causa;

considerando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere sottoposto a un controllo efficace; che, dato il periodo ridotto di applicazione del presente regolamento, è preferibile limitarsi ad emanare disposizioni di base in materia di controllo degli animali; che tuttavia, visto che il regime di premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato sarà pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 1993, è d'uopo specificare i criteri di controllo applicabili in tale contesto;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità del regime « animali », è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio del regime stesso per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di aiuti « animali », presentate prima che le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo previsto per taluni regimi di aiuti comunitari entrino in vigore per i seguenti regimi:

— regime di premio speciale,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.